

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - DIEGO MANENTE

Seduta del 28/01/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 24/07/2019 parte attrice ha esposto quanto segue:

- in data 05/06/2009 aveva stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio dell'importo lordo di € 18.000,00 (netto 14.815,53), da rimborsare in n. 120 rate mensili di € 150,00, estinto anticipatamente sulla base del conteggio al 31/08/2013, dopo la scadenza della 50^a rata;
- il reclamo con il quale aveva richiesto la restituzione delle commissioni e degli oneri assicurativi non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento, calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*, non aveva avuto esito soddisfacente.

Tanto premesso il ricorrente ha chiesto al Collegio il rimborso di quanto sopra, per un totale, di € 2.638,31, oltre interessi di legge dal giorno del reclamo e spese legali.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha allegato che:

- in parziale accoglimento del reclamo, aveva offerto al ricorrente, oltre a quanto già rimborsato al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, l'ulteriore somma di € 1.606,65, comprensiva del rimborso dei ratei del premio assicurativo, che non era stata accettata;
- la richiesta di rimborso delle commissioni bancarie non poteva essere accolta, in quanto in quanto la liquidazione operata in sede di conteggio estintivo era conforme ai principi contabili internazionali;
- le commissioni di intermediazione erano state trattenute dal resistente al momento



dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito ed hanno, dunque, natura di oneri *up front* non rimborsabili, per i quali, in ogni caso, la richiesta di rimborso deve essere formulata nei confronti dell'intermediario del credito;

- con riferimento alla polizza a copertura del rischio vita, la compagnia assicurativa aveva formulato una proposta di rimborso, in applicazione del previsto criterio contrattuale, di € 479,20, somma offerta al ricorrente in risposta al reclamo, ma non accettata.

Conseguentemente, parte convenuta ha chiesto al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso, per quanto riguarda la domanda di restituzione delle commissioni, e di limitare il rimborso, per quanto riguarda gli oneri assicurativi, all'importo calcolato dalla compagnia secondo il criterio contrattuale; in via subordinata, di contenere la somma da rimborsare nei limiti di quanto offerto dall'intermediario successivamente al reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo che l'intermediario fosse tenuto a rimborsare, quanto già restituito dal resistente a titolo di commissioni e quanto la compagnia si è dichiarata disponibile a rifondere per oneri assicurativi.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla questione della quantificazione del rimborso della quota degli oneri commissionali previsti da un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio estinto anticipatamente e dei premi relativi alle polizze a questo abbinata.

La restituzione di cui si discute è stabilita dall'art. 125-*sexies* TUB, norma la cui natura imperativa è stata a più riprese affermata dall'ABF (cfr., tra le moltissime, la decisione del Collegio di Coordinamento n. 10035/2016).

Il costante indirizzo interpretativo dell'Arbitro formatosi a tale riguardo era nel senso della rimborsabilità secondo il criterio proporzionale *ratione temporis* degli oneri che maturano nel corso dell'ammortamento del finanziamento (c.d. *recurring*) e che non matureranno per effetto dell'estinzione anticipata del prestito (cfr., tra le tante, la decisione, n. 4919 del 29/07/2014 e quelle del Collegio di coordinamento n. 6167 e n. 6168 del 22/09/2014). Tale indirizzo richiedeva, in particolare, che il finanziato fosse posto in condizione di sapere, nel momento in cui sottoscriveva il contratto di finanziamento, quali tra gli oneri addebitatigli dal finanziatore in via anticipata sono qualificabili *recurring* e sono, quindi, rimborsabili in caso di estinzione, e quali sono *up front*, in quanto volti a retribuire attività che si esauriscono nella fase genetica del rapporto e non sono, per questo motivo, rimborsabili. Come evidenziato da numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, la disciplina della trasparenza, nell'esigere una chiara distinzione tra costi *upfront* e costi *recurring* è finalizzata a garantire al finanziato di comprendere "quale sia l'esatta attività svolta [...] e se essa abbia carattere esclusivamente preliminare o se essa si svolga continuativamente" (così si esprime, in particolare, la già citata decisione del Collegio di coordinamento n. 6167/2014). Muovendo da questa prospettiva, pertanto, occorre che la distinzione tra costi *up front* e costi *recurring* sia accompagnata da una chiara, seppur sintetica, indicazione delle attività rese a fronte dell'addebito di tali costi, così da consentire al cliente di comprenderne la natura e l'oggetto.

Questo complessivo assetto raggiunto a seguito dell'elaborazione giurisprudenziale dell'Arbitro in ordine alla disciplina dei rimborsi da riconoscere al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento è stato oggetto di rivisitazione a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 11/09/2019 causa C-383/18, la quale è stata chiamata a rispondere al seguente quesito del giudice del rinvio: "se l'articolo 16, paragrafo 1, della



direttiva 2008/48 (“Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”) debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto”.

Va ricordato che l'art. 16 cit. della direttiva è stato tradotto, in Italia, nel sopra citato art. 125-sexies TUB.

La Corte ha premesso che, sul piano normativo, il predetto art. 16 “*letto alla luce del considerando 39 di quest’ultima (“Al consumatore dovrebbe essere concessa la facoltà di adempiere ai suoi obblighi prima della data concordata nel contratto di credito. In caso di rimborso anticipato, parziale o integrale, il creditore dovrebbe poter esigere un indennizzo per i costi direttamente collegati al rimborso anticipato, tenendo conto anche di eventuali risparmi per il creditore. Tuttavia, per determinare il metodo di calcolo dell’indennizzo, è importante rispettare alcuni principi. Il calcolo dell’indennizzo per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l’esecuzione del contratto di credito. Inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell’indennizzo da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato”)*, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l’articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione”.

Inoltre, osservando il contesto di riferimento, la Corte ha affermato che “*..la direttiva 2008/48 (...) mira a garantire un’elevata protezione del consumatore (...). Al fine di garantire tale protezione, l’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate (...) non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti”.*

La Corte ha altresì rilevato che “*l’effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto*”; che è necessario evitare “*il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito*”, riducendo “*al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto*”; che è “*molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto*”; che, infine, “*includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito*” poiché “*l’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (...) prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito*” e che “*nel caso di un rimborso anticipato (...) il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest’ultima diventa disponibile per la conclusione (...) di un nuovo contratto di credito*”.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte ha conclusivamente statuito che “*occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 16, paragrafo 1,*



della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

La valutazione delle conseguenze di questa sentenza della Corte di Giustizia nell'ordinamento italiano è stata oggetto dell'articolata decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il quale ha enunciato i seguenti principi di diritto:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

In particolare, circa il criterio di restituzione applicabile ai costi *up front*, il Collegio ha statuito che:

“non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione “giudiziale” secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri para normativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

La distinzione tra costi *recurring* e costi *up front* elaborata dalla giurisprudenza dell'Arbitro mantiene dunque la sua validità, non più tuttavia per escludere questi ultimi dall'area della rimborsabilità in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ma al diverso fine dell'applicazione di un differente criterio di rimborso: quello *pro rata temporis*, già individuato dal consolidato orientamento dell'ABF, per i costi *recurring* (e, come vedremo, per gli oneri assicurativi, in mancanza di un criterio alternativo preveduto dalle condizioni contrattali); quello equitativo, in linea di principio concretantesi nel “*metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale)*”, per i costi *up front*.

Venendo adesso al caso di specie, si tratta, anzitutto, di determinare la natura (*recurring* o *up front*) degli oneri economici previsti del contratto di finanziamento in oggetto e di cui il ricorrente ha chiesto il rimborso.

Alla stregua dei sopra ricordati canoni - ormai assolutamente consolidati - dell'ABF, detti oneri sono così qualificabili:

- commissione bancaria ex lett. A: *recurring*;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- commissioni per attività svolte dall'intermediario del credito ex lett. B: *upfront*, in quanto dal documento di conferimento dell'incarico al mediatore creditizio prodotto dall'intermediario risulta che l'attività svolta da quest'ultimo è circoscritta all'attività propedeutica all'erogazione del finanziamento.

Per quanto concerne la restituzione della quota dei premi assicurativi, come evidenziato in numerose decisioni dell'ABF, anche del Collegio di coordinamento, obbligato al rimborso (in via solidale) è (anche) l'intermediario, atteso il rapporto di accessorietà del contratto assicurativo rispetto al rapporto di finanziamento (in questi termini si esprime la decisione del Collegio di coordinamento n. 10003/2016).

Fermo questo rilievo, occorre poi ricordare che, secondo l'orientamento condiviso dei Collegi, ai fini del rimborso del premio non goduto potrà farsi applicazione del criterio contrattualmente previsto se viene offerta la prova che il cliente è stato messo nelle condizioni di avere *ex ante*, prima cioè della conclusione del contratto, piena cognizione dell'esistenza di un criterio alternativo al *pro rata temporis*; in caso contrario, dovrà farsi invece applicazione di quest'ultimo criterio residuale.

Orbene, venendo a considerare il merito della domanda nel caso che ne occupa, mancano in atti evidenze in ordine all'applicabilità di criteri contrattuali predeterminati, pertanto, ai fini del calcolo della quota parte di premio non goduto, deve essere utilizzato il criterio *pro rata temporis*.

Alla luce di tutto quanto precede, applicando ai costi *recurring* (e al premio assicurativo) il criterio *pro rata temporis* e ai costi *up front* il criterio equitativo indicato dal Collegio di coordinamento n. 26525/2019 cit., il calcolo degli oneri rimborsabili, tenuto conto delle restituzioni già avvenute, è quello che risulta dal seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.815,53	Tasso di interesse annuale	4,00%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	150,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	58,33%
Data di inizio del prestito	01/07/2009	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	36,08%

rate pagate	50	rate residue	70	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione bancaria (A)				3.073,87	Recurring	58,33%	1.793,09	372,78	1.420,31
Commissioni di intermediazione (B)				1.080,00	Upfront	36,08%	389,63		389,63
Premi assicurativi (E)				1.008,00	Recurring	58,33%	588,00		588,00
Totale				5.161,87					2.397,94

In conclusione, il ricorso deve essere accolto parzialmente, disponendosi che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.397,94.

Il rimborso degli interessi – calcolati al saggio legale - deve qualificarsi come obbligazione pecuniaria avente natura meramente restitutoria, e non risarcitoria, e quindi, come correttamente richiesto dal ricorrente, il decorso degli stessi deve essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione (Collegio di coordinamento, n. 5304/13).

Le spese legali, alla luce delle decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 3498/2012 e 4618/2016, non sono dovute.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.397,94 oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA